

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Angelo Del Franco, 26.03.2015

TRIBUNALE DI NAPOLI

in persona del Giudice Unico dott. Angelo Del Franco

letti i novellati artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché l'art. 58 della legge n. 69/09 (riforma del processo civile), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

FALLIMENTO

attore

E

VENDITORI

convenuti

NONCHÉ

ACQUIRENTE

convenuto

ROSARIA SARACINO, residente in Napoli, alla Via del Parco Margherita n.113;

convenuta contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda in esame e di cui in citazione, diretta a ottenere ex art. 2901 c.c. la dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita dell'11-1-2008 per atto Notaio P. (rep. *Omissis*, racc. *Omissis*, con cui i **VENDITORI**, hanno venduto all'**ACQUIRENTE**, per il prezzo dichiarato di euro 480.000, l'intera piena proprietà di un fabbricato per uso industriale di mq 720 sito in Casandrino (NA), , sub 26 per l'intero, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Innanzitutto, deve rilevarsi che l'attore ha chiesto la revocatoria di tale atto di vendita in relazione ad un distinto processo pendente, diretto all'accertamento della responsabilità risarcitoria e quindi del relativo credito risarcitorio ex art. 146 l.f. nei confronti degli asseriti propri debitori, i venditori, compresi fra gli odierni convenuti.

Tuttavia, devesi rilevare che tali asseriti debitori dell'attore si identificano con soltanto alcune delle parti contrattuali dell'atto di vendita in oggetto (le quali hanno unitariamente espresso il loro consenso per la

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Angelo Del Franco, 26.03.2015

vendita) e che nonostante ciò il medesimo attore non ha chiesto la dichiarazione di inefficacia (soltanto) delle singole cessioni dei diritti reali e quote costituenti oggetto delle distinte singole volontà contrattuali riferibili a ciascuno di tali asseriti debitori, pur se inglobate nell'ambito della complessiva volontà contrattuale espressa in tale atto.

Orbene, appare opportuno premettere che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 23.9.2004, n. 19131). In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).

Più in particolare, ai fini di ciò che nel caso di specie interessa nella presente sede, si rileva che l'azione revocatoria, avente (come sopra si è chiarito) finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore medesimo e fino a concorrenza di tali ragioni. L'azione de qua non è un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione. Con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni; e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata. L'art. 2901 c.c., comma 1°, nello stabilire che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti), non prescrive che tali atti debbano essere soltanto quelli aventi ad oggetto un bene appartenente in proprietà esclusiva al debitore. Anche un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti pro quota, qualora formi oggetto di un atto di disposizione può dar luogo all'esperimento di un'azione revocatoria. E se soltanto alcuni degli (ex) comproprietari erano debitori, è evidente che questa potrà essere esperita soltanto per la quota parte già spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo (in caso di accoglimento della revocatoria) anche nei confronti degli altri soggetti, che non erano debitori dell'istante.

Infatti, sarebbe restato valido l'effetto traslativo del diritto sul bene, salva la inefficacia relativa nei confronti del creditore precedente.

In secondo luogo, non è vero che, qualora l'azione fosse proposta soltanto contro alcuni dei precedenti comproprietari, essa andrebbe dichiarata inammissibile. Proprio per i principi regolatori della revocatoria, di cui sopra si è fatto cenno, non sussiste alcun litisconsorzio necessario in questi sensi e l'azione è legittimamente esperibile soltanto contro i debitori, per la quota parte di loro spettanza.

Si tratta, dunque, di un effetto fisiologico dell'accoglimento della revocatoria, che consentirà ai creditori precedenti di realizzare le proprie pretese sul bene, limitatamente alla quota parte già di pertinenza dei

REVOCATORIA ORDINARIA: è legittimamente esperibile soltanto contro i debitori dell'attore, per la quota di loro spettanza

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Angelo Del Franco, 26.03.2015

debitori conferenti, eventualmente previa divisione in sede esecutiva (Cassazione civile, sez. I, sentenza 18/02/2000, n. 1804).

Nel caso di specie, si rileva che dal contenuto dell'atto di vendita in oggetto (da cui risulta che "...ognuno per i propri diritti e tutti solidariamente per l'intero..." e che tutti i venditori sono stati rappresentati nell'atto stesso da un unico medesimo soggetto e cioè il venditore) e come anche dichiarato dalla parte attrice all'udienza del 19-11-2013 ("vendita...come un unicum inscindibile..."), la vendita in oggetto era stata programmata come vendita unitaria.

Dunque, tale atto di vendita non può essere considerato quale atto soggettivamente e oggettivamente complesso e cioè come atto costituito dalla sommatoria dei singoli atti dispositivi dei rispettivi singoli diritti reali e quote da parte dei singoli partecipanti all'atto di vendita (cfr. Cass. n. 9749/91, in cui si afferma che la parte interessata può opporsi alla esecuzione di un contratto nei limiti della quota del comproprietario che ha espresso la propria volontà, sottoscrivendo l'atto unitario, quando tale atto non ha stato sottoscritto da tutti i comproprietari).

Inoltre, non si può nel caso di specie affermare, come affermato dalla parte attrice, che nel più c'è il meno, ai fini della ammissibilità della formulata asserita riduzione della domanda principale nei limiti della revocatoria delle sole cessioni delle quote e diritti dei venditori.

Infatti, la domanda principale ha un *petitum* ontologicamente e giuridicamente diverso da quella che deve essere considerata una successiva nuova domanda dell'attore, in quanto la prima ha ad oggetto la revocatoria dell'intero atto di compravendita considerato nel suo complesso unico ed inscindibile e pertanto, proprio per tale prospettata ontologica inscindibilità dell'atto, la seconda domanda non può essere qualificata quale ammissibile riduzione della medesima domanda originaria.

Infatti, quest'ultima revocatoria e cioè quella avente ad oggetto le sole cessioni delle quote e diritti dei venditori, deve ritenersi che abbia, rispetto a quella avente ad oggetto il complessivo e inscindibile atto di compravendita, un *petitum* (anche qualitativamente diverso, tenuto conto proprio dell'unico e inscindibile interesse contrattuale di tutti i partecipanti alla stipulazione chiaramente emergente dal contenuto dell'atto di compravendita di cui in citazione).

Infatti, nell'ipotesi di vendita di un immobile indiviso, predisposta perché ad essa partecipino tutti i comproprietari e che sia poi stipulata da alcuni soltanto di essi, il compratore non può chiedere l'esecuzione del contratto in relazione alla sola quota del comproprietario intervenuto validamente nel negozio, se dall'interpretazione della convenzione risulti che il negozio sia stato predisposto come vendita unitaria. (Cass. n. 9749 del 18/09/1991).

Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile una domanda implicita (revocatoria della cessione dei singoli diritti reali da parte dei asseriti debitori della parte attrice), compresa in quella formalmente espressa (revocatoria dell'intero atto di vendita) e neanche una riduzione della domanda originaria, proprio perché l'atto di vendita in oggetto (di cui è stata chiesta la revocatoria) è stato programmato come atto unitario e *unicum* inscindibile dalle parti contrattuali.

Dunque, ai fini dell'affermazione del proprio interesse ad agire, l'attore avrebbe dovuto, invece, formulare espressamente, anche in via subordinata, la domanda di inefficacia delle singole cessioni dei diritti reali

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Angelo Del Franco, 26.03.2015

appartenenti agli asseriti debitori (venditori), manifestando così il distinto interesse ad agire in relazione alle sole cessioni di tali diritti e quote.

In definitiva, dovendo procedere all'esame della sola ed unica domanda formulata dall'attore come sopra identificata e diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di vendita, deve ritenersi in capo all'attore il difetto di interesse ad agire per i motivi sopra esposti, in quanto la parte venditrice dell'atto in oggetto non è composta da tutti asseriti debitori dell'attore.

In altri termini, la parte attrice non può nel caso di specie chiedere la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di vendita, in quanto non può ottenere un titolo giudiziale che gli consentirebbe di sottoporre ad esecuzione forzata anche diritti e quote riferibili a soggetti che non sono anche asseritamente propri debitori.

La particolarità della motivazione, fondata sulla interpretazione della volontà contrattuale contenuta nell'atto di vendita e della volontà processuale dell'attore, induce a dichiarare la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

pronunciando sulla citazione proposta ex art. 2901 c.c. dalla Curatela del Fallimento, in persona del Curatore in carica, notificato ai convenuti venditori, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire;
- 2) dichiara la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

Così deciso in Napoli, addì

Il Giudice Unico

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*